Cassazione Civile Sez. 3 Sent. n. 14630 Anno 2015

Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO Data pubblicazione: 14/07/2015

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma l'I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma) e il prof. P. A., esponendo:

- che, il -----, aveva appreso a seguito di risonanza magnetica effettuata presso la USL di essere affetta da microadenoma ipofisiario nella emiporzione destra della ghiandola, con conseguente galattorrea e alterazione del ciclo mestruale;
- che la patologia era stata seguita dai sanitari dell'ospedale "-----", facente capo all'IFI, e che i medici del reparto di neurochirurgia del detto nosocomio, nella prospettiva (da lei rappresentata) di una seconda gravidanza, le avevano consigliato di sottoporsi ad un intervento di escissione del microadenoma:

che il -----, era stata ricoverata presso il predetto ospedale, dove il prof. P. aveva eseguito l'interevento consistito nella asportazione transfenoidale del microadenoma, per essere poi dimessa il successivo ------;

che nelle relazioni di dimissione (una a firma del Dott. O., l'altra del P.) veniva già evidenziata l'insorgenza post- operatoria di un diabete insipido;

che i disturbi persistevano e si aggravavano, con l'aggiunta della comparsa di una tireopatia, come certificato nella cartella clinica del policlinico -----, dove ella avrebbe poi dato alla luce la seconda figlia;

- che il ----, a seguito di una crisi tetanica, venne ricoverata presso il policlinico, per essere dimessa con una diagnosi di recidiva di microadenoma, tiroidite cronica e iperprolattinemia (come confermato a seguito di un successivo ricovero presso l'ospedale (-----);

che il (-----) si era dovuta sottoporre a visita psichiatrica, all'esito della quale le veniva diagnosticata una marcata sindrome depresso-ansioso-reattiva con persistenti spunti fobici;

che tutti i postumi invalidanti erano da ascrivere, a giudizio del proprio consulente medicolegale, all'errore compiuto dal sanitario nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, non essendo stato completamente asportato il microadenoma, mentre era stata lesa una parte di tessuto sano;

 che, sotto il profilo del consenso informato, ella non era stata avvertita di tutte le possibili conseguenze dell'intervento chirurgico, e non aveva pertanto maturato, prima di esprimere il proprio consenso, una piena consapevolezza dei rischi dell'operazione, anche perché il chirurgo aveva definito - in un'intervista rilasciata alla stampa cittadina - l'approccio chirurgico eseguito "a rischio zero". Tanto premesso, l'attrice chiese il risarcimento di tutti i danni subiti, biologico (nella misura del 35%), e patrimoniale, conseguente alla forzata cessazione dell'attività commerciale di profumeria da lei esercitata e forzosamente dismessa con la cessione dell'azienda.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

La corte di appello di Roma, riformando in toto la pronuncia, accolse il gravame proposto dal Dott. P. - cui aveva aderito con appello incidentale I.F.I., rigettando la domanda risarcitoria.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorre R.A. sulla base di 2 motivi di censura illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale illustrato da memoria, L'Ina-Assitalia, compagnia assicuratrice dell'IFI, che resiste a sua volta con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti. Essi sono entrambi infondati.

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia omessa, ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia, relativo alla responsabilità del prof. P.A. per imperizia, imprudenza o negligenza nell'esecuzione dell'atto operatorio con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Il motivo - che lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della affermata assenza di colpa nella condotta del sanitario - è infondato.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto, in consonanza con le risultanze degli accertamenti peritali, che, pur trovandosi la patologia lamentata dalla signora R. in indiscutibile rapporto causale con l'intervento, era del tutto inconfigurabile, nella specie, qualsiasi condotta colposa dell'operatore, a carico del quale non erano emerse note di imperizia, imprudenza o negligenza, ed al quale non erano altresì ascrivibili errori tecnici nell'esecuzione dell'operazione, mentre la stessa scelta del trattamento era stata compiuta in conformità con le metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica dell'epoca.

Cosi motivando, il giudice territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto più volte affermati, in subiecta materia, da questa Corte regolatrice in tema di rapporti tra nesso di causa e colpa medica, a mente dei quali (per tutte, Cass. 21619/2007) il nesso causale rappresenta la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni

riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione anche preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) va più propriamente ad iscriversi nella diversa dimensione soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito.

Posto in rapporto causale l'evento di danno lamentato e il suo antecedente logico costituito dal comportamento dell'agente, correttamente la Corte capitolina ha mandato esente da responsabilità il sanitario all'esito della (separata e autonoma) disamina del secondo elemento strutturale dell'illecito (nella specie, contrattuale), costituito dalla condotta colpevole, qualificazione del tutto esclusa, con motivato apprezzamento (fondato sulle altrettanto motivate indagini medico-legali) che si sottrae del tutto a qualsivoglia censura in questa sede.

Con il 1 secondo motivo del ricorso principale, si denuncia omessa ed errata motivazione su di un punto decisivo della controversia, relativo al consenso informato, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il motivo non può essere accolto.

Parte ricorrente, premesso che la Corte di appello, in applicazione dei principi di diritto in materia di consenso informato affermati da questo giudice di legittimità con la sentenza n. 2847 del 2010, ha evidenziato che l'accertata correttezza dell'esecuzione dell'intervento non aveva decisivo rilievo ai fini di un eventuale illecito per violazione dell'obbligo di informare adeguatamente la paziente, ma che la eventuale responsabilità del sanitario per il danno derivato dall'intervento correttamente eseguito presuppone che il paziente, ove adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto all'intervento stesso, lamenta che erroneamente la stessa Corte abbia escluso l'esistenza in atti di una specifica allegazione, di parte attrice, della circostanza secondo cui, se adeguatamente informata sulle probabilità di insuccesso e sulle possibili complicanze dell'intervento, ella non avrebbe espresso il proprio consenso.

Riporta, all'uopo, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, le indicazioni rilevanti in parte qua relative alla doglianza di mancata prestazione del consenso (p. 4 dell'atto di citazione: "non vi è traccia del consenso informato all'intervento chirurgico"; memoria ex art. 184 vecchio rito: " grave negligenza del sanitario si riscontra anche nel mancato consenso informato dell'intervento chirurgico"; note critiche alla CTU: "comportamento deontologico pre-operatorio non corretto per non aver fornito alla paziente una adeguata rappresentazione dei rischi", aggiungendo che la stessa comparsa conclusionale era stata "interamente impostata sulla mancata acquisizione del consenso informato").

Il motivo, benché fondato nella parte in cui lamenta un error iuris in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel negare l'esistenza di una tempestiva doglianza, sollevata da parte dell'attrice, relativa alla mancanza di consenso informato, non può essere accolto.

La pronuncia impugnata si fonda, difatti, su di una duplice e autonoma ratio decidendi: la prima, relativa alla (erroneamente presunta da parte del giudice di appello) mancata allegazione di una causa petendi fondata sulla mancanza di consenso (e tale motivazione va corretta mediante la sua espunzione dalla sentenza impugnata), la seconda, basata sul mancato assolvimento del relativo onere probatorio da parte della paziente, e sull'esistenza, in contrario, di fondate presunzioni secondo le quali anche una completa e corretta informazione non avrebbe indotto quest'ultima ad astenersi dall'intervento.

Tanto il mancato assolvimento, nella specie, dell'onere probatorio - gravante sul paziente che lamenta la mancanza di informazione -, quanto l'esistenza di obbiettive circostanze che deponevano, nella specie, in senso contrario a quello (peraltro soltanto declamato) con il motivo di ricorso in esame, e cioè la necessità di rimozione dell'adenoma conseguente alla ferma volontà espressa dalla donna di portare a compimento una nuova gravidanza, correttamente motivate dal giudice territoriale, non risultano espressamente impugnate dinanzi a questa Corte.

Non potendosi ritenere (Cass. 2847/2010, cit.) interamente adempiuto l'onere di allegazione inerente ad una domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da mancata informazione con la semplice menzione del fatto, senza precisare e dimostrare la rilevanza causale dell'omissione ai fini della corretta formazione di una volontà in senso contrario (come è avvenuto nel caso di specie), la motivazione della sentenza si sottrae, in parte qua, alle critiche mossele.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'Ina-Assitalia denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa errata e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo.

La censura è infondata.

La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di restituzione della somma di 23.792 Euro proposta dalla ricorrente incidentale nei confronti dell'avv. Lilia Grenga, non essendo quest'ultima parte del processo, con statuizione che va in questa sede confermata.

Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in questa sede con riguardo alla reciproca soccombenza, oltre che per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non espressamente censurate dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi.

Spese compensate.